

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
PROCEDURE E DELLE COMPETENZE PER
LE FUNZIONI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA

(D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 19, COMMA 2)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE 24 LUGLIO 1984, N° 117
MODIFICATA CON ATTO DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO N. 329 DEL 8.6.1990

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) La disciplina delle procedure da seguire nell'istruttoria delle pratiche e nel rilascio degli atti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni attribuite al Comune dall'art. 19, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, avente per oggetto l'attuazione della delega di cui all'art. I della legge 22 luglio 1975, n° 382;
- b) Le relative competenze degli organi comunali

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento opera su tutto il territorio Comunale indipendentemente dalla ripartizione in circoscrizione a' sensi della legge 8 aprile 1976, n° 278.

Art. 3

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

E' costituito l' "Ufficio Comunale di Polizia Amministrativa" per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

L'Ufficio si colloca nell'area della Divisione Amministrativa secondo il vigente piano di organizzazione dei servizi.

TITOLO SECONDO

DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 4

COMPETENZA DEL SINDACO

Il rilascio, la sospensione o l'annullamento o la revoca degli atti di polizia amministrativa (di cui al successivo art.7) sono di competenza del Sindaco.

Il Sindaco può delegare l'esercizio delle funzioni di sua competenza agli Assessori municipali

Art. 5
COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta, esprime i pareri previsti dalle disposizioni del presente regolamento e decide i ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco sulle domande degli interessati in ordine all'impianto ed all'esercizio di manifatture, fabbriche, e depositi di materie insalubri o pericolose (art. 9, I° comma, n° 10).

TITOLO TERZO
DELLE PROCEDURE

CAPO I
DEGLI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 6
SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI

Gli atti di polizia amministrativa sono rilasciati dal competente organo con salvezza dei diritti dei terzi.

Gli atti suddetti non possono essere invocati per escludere o diminuire le responsabilità civili e penali dei titolari

Art. 7
GLI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il competente organo comunale rilascia gli atti di polizia amministrativa sotto forma di autorizzazioni, licenze, iscrizioni in appositi registri, approvazioni e simili atti di polizia.

Art. 8
PERSONALITA' DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti di polizia amministrativa sono personali:
non possono essere trasmessi in alcun modo, nè dar luogo a rappresentanza, salvo i casi espressamente preveduti dalle leggi.

Art. 9
REVOCA E SOSPENSIONE DEGLI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Gli atti di polizia amministrativa possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata o di richiesta motivata del Prefetto.

Gli atti di polizia amministrativa devono essere revocati quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinati, e possono essere

revocati quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Per la comunicazione degli atti di polizia amministrativa al Prefetto si osservano le disposizioni dell'art. 33.

Art. 10

DINIEGO DEGLI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Gli atti di polizia amministrativa devono o possono essere negati nei casi in cui ai commi primo e secondo dell'art.11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

Il diniego dei provvedimenti previsti nel primo comma; nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14; 15 e 17 dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.

Per le comunicazioni del diniego di atti di polizia amministrativa al Prefetto si osservano le disposizioni dell'art. 35.

CAPO II

DELLE DOMANDE

Art. 11

DOMANDE

Le domande intese a conseguire gli atti di polizia amministrati va di cui al precedente art. 7, regolari nel bollo devono essere rivolte al Sindaco, redatte preferibilmente su moduli a stampa a disposizione presso gli uffici comunali competenti.

Le domande vanno corredate della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle disposizioni del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazione, del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni, nonché delle leggi speciali.

Nelle domande deve essere indicato il numero del codice fiscale del richiedente.

CAPO III

DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Sezione I - DELLE LICENZE

Art. 12

DOCUMENTAZIONE

La domanda di licenza dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

a) se trattasi di apertura di nuovo esercizio:

- 1) planimetria dei locali;
- 2) documento attestante l'iscrizione nel Registro cui al Capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- 3) certificato dell'Ufficiale Sanitario sulla idoneità igienico sanitaria dei locali;
- 4) certificato di sana costituzione fisica del richiedente e di esenzione da malattie che possono causare contagio;
- 5) certificato delle distanze fra esercizi pubblici e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
- 6) attestazione del versamento delle tasse di CC.GG se dovute;
- 7) marca da bollo per il rilascio della licenza.

b) se trattasi di trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi, a causa di morte o per affittanze

- tutti i documenti prescritti al punto a), ad eccezione di quelli indicati ai punti 1) (se non vi sono modifiche di destinazione) e 5), oltre al contratto di cessione di azienda debitamente registrato o atto di successione o atto notorio o contratto di locazione per l'intera durata della medesima;
- marca da bollo per il rilascio della licenza.

c) se trattasi di trasferimento in altra zona del territorio comunale:

- planimetria dei locali;
- certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
- certificato dell'Ufficiale Sanitario sull'idoneità igienico sanitaria dei locali;
- marca da bollo per il rilascio della licenza.

d) se trattasi di domanda per la rappresentanza legale:

- dichiarazione di accettazione del preposto con firma autenticata a norma di legge;
- documento attestante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11.6.1971, n° 426;
- certificato di sana e robusta costituzione fisica del rappresentante e di esenzione da malattie che possano causare contagio;
- marca da bollo per il rilascio della licenza.

Art. 13

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'ufficio comunale di polizia amministrativa, ricevuta la domanda per il rilascio di una nuova licenza, provvederà al completamento dell'istruttoria entro trenta giorni dalla presentazione, verificando che la stessa contenga tutti i dati richiesti e che sia corredata di tutta la documentazione elencata nel precedente articolo.

L'Ufficio anzidetto dispone inoltre:

- gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati con la situazione di fatto;
- la richiesta dei pareri preventivi delle commissioni comunali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli adempimenti richiesti dal Sindaco in conformità alle direttive ministeriali di cui all'art. 19, 3° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

Qualora dall'istruttoria della pratica risulti mancante qualche documento, il termine di trenta giorni decorrerà dalla data di presentazione del medesimo.

Art. 14

DOMANDE CONCORRENTI PER PUBBLICI ESERCIZI

Salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n° 524 (trasferimento della gestione e della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte) la licenza per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa nel rispetto del "Piano di Sviluppo per i pubblici esercizi".

A parità di condizioni, è preferito il richiedente che precede nell'ordine di presentazione della domanda.

Art. 15

RILASCIO DELLA LICENZA

Completata favorevolmente l'istruttoria, il Sindaco rilascia la licenza al richiedente.

Quando si tratta di licenza di cui al penultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, il testo del provvedimento è comunicato al Prefetto nei modi e nei termini indicati nell'art. 33.

Trascorsi venti giorni dall'avvenuta comunicazione, il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, adotta il provvedimento e ne dispone il rilascio all'interessato.

Qualora trattasi di licenze temporanee, il rilascio del provvedimento ha luogo dopo due giorni dell'avvenuta comunicazione.

Il Sindaco comunica entro trenta giorni l'avvenuto rilascio della licenza alla Camera di Commercio nel cui registro il richiedente risulta iscritto al sensi dell'art. 41 del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.

Art. 16

DINIEGO DELLA LICENZA

Ove l'istruttoria non si concluda favorevolmente, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato adotta il provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.

I provvedimenti di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del D-P.R. 24 luglio 1977, n° 616, sono comunicati al Prefetto nei modi e termini indicati nell'art. 35.

Pervenuto il parere conforme del Prefetto il diniego viene notificato all'interessato a mezzo del messo comunale.

Art. 17

INIZIO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività assentita con la licenza di polizia deve essere iniziata non oltre sei mesi dalla data del rilascio della licenza stessa.

Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il Sindaco diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi 15 giorni pena la revoca della licenza.

La licenza può essere revocata quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno, senza che della sospensione sia stata fatta preventiva motivata comunicazione al Sindaco.

Art. 18

LICENZE IN PARTICOLARE

Per il rilascio delle licenze di cui ai seguenti commi, si osservano le particolari procedure ivi indicate oltre a quelle prescritte dagli articoli precedenti:

A) Impianto ed esercizio di ascensori.

E' vietato impiantare e tenere in esercizio ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, senza licenza del Sindaco.

Sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento ed a quelle della legge 24 ottobre 1942, n.1415. tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico:

Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D: montacarichi a motore adibiti a trasporto di cose, con cabine non accessibili alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25;

Categoria E: ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

La domanda di rilascio e di rinnovazione della licenza deve essere accompagnata anche dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa al sensi della voce 69 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, e successive modificazioni.

B) Esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per insegnamento dello sci.

Le guide, i corrieri, i portatori alpini e gli insegnanti di sci devono ottenere la licenza del Sindaco che può negarla a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La licenza per l'esercizio di mestieri indicati nel precedente comma è subordinata all'esito favorevole di esperimento da sostenere dinanzi alla commissione di cui all'art. 31.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private ed i corrieri provenienti dall'estero.

Sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento, gli artt. dal 234 al 241 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

C) Licenze temporanee di esercizi pubblici.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco concede licenze temporanee di pubblici esercizi.

La validità di tali licenze è limitata ai soli giorni delle predette riunioni e sono ritirate alla loro scadenza.

D) Licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademiche, ecc.

Chiunque intenda dare, in lungo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli e simili spettacoli o

trattenimenti deve far domanda di licenza al Sindaco, che rilascia la licenza stessa per un determinato numero di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Analoga domanda deve essere rivolta al Sindaco per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni.

Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori, da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 32.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, previa comunicazione al Prefetto.

Sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento, gli artt. dal 116 al 123 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

E) Licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, ecc.

E' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto senza licenza del Sindaco.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi di cui alla successiva lettera F).

La licenza di cui al precedente comma è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati.

Il Sindaco rilascia la licenza stessa, previa comunicazione al Prefetto.

F) Licenza per pubblici esercizi.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, dormitori privati, trattorie, posterie, ristoranti, caffè, bar, o altri esercizi in cui si vende al minuto o si consumano vini, birra, liquori o altre bevande, anche non alcoliche, nè sale pubbliche per biliardo o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di autoveicoli e di vetture e simili, noleggio di autoveicoli senza conducente, di motocicli e di biciclette.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Il Sindaco rilascia la licenza previa comunicazione al Prefetto.

Sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento, gli articoli dal 152 al 196 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940; n. 635.

G) Licenza di agibilità per teatri o lunghi di pubblico spettacolo;

Il Sindaco non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare alla commissione tecnica di cui all'art. 32 la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrare prontamente nel caso di incendio.

Le spese per l'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Il Sindaco rilascia la licenza previa comunicazione al Prefetto.

Sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento, gli artt. dal 141 al 145 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635.

H) Licenze di esercizio di arte tipografica litografica, ecc. Non si può esercitare senza licenza del Sindaco l'arte tipografica, litografica fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il Sindaco rilascia la licenza previa comunicazione al Prefetto.

Sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento gli artt. dal 197 al 199 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635.

I) Licenze temporanee agli stranieri per mestieri ambulanti.

E' vietato agli stranieri eccettuati, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di esercitare i mestieri ambulanti di cui allo art. 259 lettera B, senza licenza del Sindaco.

L) Licenza per raccolta di fondi o oggetti, collette o questue.

Non possono essere fatte senza licenza del Sindaco, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno con il mezzo della stampa o liste di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblico infortunio.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale soltanto nel territorio del Comune.

Il Sindaco rilascia la licenza previa comunicazione al Prefetto.

Sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento gli artt. 285 e 286 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940., n. 635.

Sezione II - DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 19 DEFINIZIONE

Costituiscono autorizzazioni gli atti di polizia amministrativa con i quali il titolare della licenza di un pubblico esercizio è abilitato :

- ad installare apparecchi televisivi;
- ad installare e gestire apparecchi da gioco;
- a svolgere nell'esercizio attività consentite dalle leggi;
- alla vendita e al consumo delle bevande con contenuto alcolico superiore a l 21% del volume.

Art. 20 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI

Le domande per il rilascio di autorizzazioni comunali devono redigersi in conformità di quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Alle domande anzidette devono allegarsi i documenti prescritti dalle leggi.

Art. 21 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PARERI

L'ufficio comunale competente dà corso alla istruttoria applicando le disposizioni del precedente art. 13.

Art. 22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, rilascia l'autorizzazione facendo al Prefetto le comunicazioni di cui al 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616

Art. 23 AUTORIZZAZIONE AI SUPERALCOOLICI

Il Sindaco, sentita la Commissione per il commercio in sede fissa, integrata a' sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n° 524, e tenute presenti le direttive ministeriali impartite ai sensi del

3° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, può autorizzare il titolare della licenza di un pubblico esercizio alla vendita delle bevande superalcoliche di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n° 524.

SEZIONE III - DELLA RICEZIONE, DELLE REGISTRAZIONI E DELLE DI CHIARAZIONI.

Art. 24 DOMANDE ISTRUTTORIA E RILASCIO

Le disposizioni delle precedenti Sezioni di questo Capo sono applicabili, in quanto compatibili, alle domande, all'istruttoria e al rilascio delle ricezioni, registrazioni e dichiarazioni, ritenendo per tali gli atti di polizia amministrativa indicati rispettivamente negli artt. 76, 121 e 126 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773.

Il documento di ricezione, di registrazione e della dichiarazione è annotato dall'ufficio comunale competente in apposito registro e ne è fatta comunicazione al Prefetto a' sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

Art. 25 RICEZIONI E REGISTRAZIONI

Per le ricezioni, registrazioni e dichiarazioni di cui ai seguenti commi si osservano le particolari procedure ivi indicate oltre a quelle prescritte dagli articoli precedenti:

A) Ricezione dell'avviso per riprese cinematografiche.

Chiunque intenda far eseguire in luogo pubblico o esposto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso al Sindaco.

E' applicabile in quanto compatibile con le disposizioni del presente regolamento, l'art. 132 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

B) Registrazione dei mestieri ambulanti.

Salvo le disposizioni vigenti in materia di armi strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore e distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe, e mestieri analoghi senza previa iscrizione nell'apposito registro comunale.

Per ottenere l'iscrizione l'interessato deve presentare domanda al Sindaco in carta legale; il Sindaco rilascia il certificato dell'avvenuta iscrizione.

Si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento gli artt. dal 224 al 233 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché le disposizioni della legge 19 maggio 1976, n° 398.

C) Iscrizione di portieri e custodi;

I portieri di case di abitazioni o di alberghi, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualifica di guardie particolari giurate, devono ottenere la iscrizione nell'apposito registro comunale.

La iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Il Sindaco rilascia la licenza di iscrizione previa comunicazione al Prefetto.

Sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento gli articoli dal 111 al 114 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635.

D) Dichiarazione di commercio di cose antiche o usate;

Chiunque intenda esercitare il commercio di cose antiche o usate deve farne dichiarazione preventiva al Sindaco.

Il Sindaco, nel rilasciare la ricevuta della dichiarazione indica se nell'esercizio si faccia commercio di oggetti avente valore storico o artistico, oppure di oggetti usati.

Sezione IV : DELLE VIDIMAZIONI

Art. 26 VIDIMAZIONE ANNUALE

Le licenze e le autorizzazioni comunali sono soggette a vidimazione annuale.

Sono soggette a vidimazione annuale anche le autorizzazioni stagionali prima della ripresa dell'attività e le registrazioni

Per la vidimazione annuale da effettuarsi entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno, dovrà essere allegata, oltre alla licenza o autorizzazione o certificato di registrazione, anche l'attestazione del versamento della tassa annuale di concessione governativa, in quanto dovuta.

Nei casi di inosservanza dei Comuni precedenti, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 56, secondo comma, del D.M. 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 40 del D.M. 28 aprile 1976.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita di cui ai precedenti commi non è soggetta al pagamento di alcuna tassa.

La rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinata anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonché, quando l'attività commerciale si svolge in sede fissa, all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di rinnovazione.

Salvo che nei singoli casi non sia diversamente stabilito dalle leggi, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione dell'atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi di legge.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 27 ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale per il commercio, integrata a' sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n° 524, provvede con apposito atto a fissare, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande ed alle relative sanzioni amministrative.

Art. 28 CHIUSURA SETTIMANALE

Gli esercizi di caffè, bar, gelateria, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, sale da gioco con bar e

qualunque esercizio ove si somministrano per il consumo cibi o bevande, devono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana.

Eventuali esclusioni, variazioni e deroghe all'obbligo della chiusura settimanali dei pubblici esercizi sono concesse dal Sindaco nel rispetto della normativa prevista dalla legge 1° giugno 1971, n° 425.

Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale ed alla mancata esposizione del cartello indicante il giorno di chiusura settimanale sono punite ai sensi dell'art. 8 della legge n° 425 del 1° giugno 1971.

Art. 29

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono classificati come segue: categoria di lusso, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, quarta categoria.

I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza di ogni singolo esercizio sono specificati per gli esercizi di ristorazione e per gli esercizi di caffè-bar e locali di trattenimento in generale, rispettivamente negli allegati A e B del D.M. 22 luglio 1977.

Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può chiedere al Sindaco che il suo esercizio sia classificato secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale sopracitato, oppure il cambiamento di categoria.

Il Sindaco provvede, sentita la Commissione Comunale prevista dalla legge 11 giugno 1971, n° 426, debitamente integrata ai sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n° 524.

Art. 30

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per i locali di pubblico spettacolo si osservano, oltre alle norme del presente regolamento disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

TITOLO QUARTO COMMISSIONI COMUNALI

Art. 31

COMMISSIONE PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI GUIDA, CORRIERE E INTERPRETE

La Commissione provinciale innanzi alla quale deve sostenersi l'esperimento al cui esito favorevole è subordinata la concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nel precedente art. 18, lett. B), è nominata dal Prefetto ed è composta giusta quanto dispone l'art. 236 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635.

Sono applicabili gli articoli dal 231 al 241 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635.

Art. 32
COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'AGIBILITA' DI TEATRI E
DI ALTRI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La Commissione permanente di vigilanza, competente ad esprimere il parere tecnico di cui al precedente art. 18, lett. D) e G) è nominata ogni anno dal Prefetto che la presiede.

La composizione, il funzionamento ed i compiti della Commissione sono previsti dall'art. 141 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635.

TITOLO QUINTO
DELL'INVIO DI PROVVEDIMENTI AL PREFETTO

Art. 33
COMUNICAZIONI AL PREFETTO

Il testo dei provvedimenti di cui al penultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, viene comunicato al Prefetto a mezzo del messo comunale o mediante lettera con avviso di ricevuta.

Negli stessi modi vanno comunicati al Prefetto i provvedimenti di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. citato.

Art. 34
SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA

La sospensione, l'annullamento e la revoca delle licenze sono pronunciate dall'organo comunale competente ai sensi dell'art. 4.

Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, l'organo comunale competente dà seguito alla richiesta prefettizia di sospensione, annullamento o revoca solo se corredata da specifica motivazione.

Art. 35
DINIEGO DI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il Sindaco comunica al Prefetto il diniego dei provvedimenti di polizia amministrativa previsti ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 17 dell'art. 19, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, tenendo in sospeso la comunicazione agli interessati fino alla espressione, da parte del Prefetto, del parere conforme.

La Comunicazione al Prefetto è fatta entro i otto giorni dalla assunzione del provvedimento di diniego.

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36
RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme del T.U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del medesimo, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635. e successive modificazioni, nonché delle leggi speciali in materia.

Art. 37
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Sono abrogate le norme del vigente piano degli esercizi pubblici incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 38
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio al sensi dell'art. 62 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383, e successive modificazioni.